

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

BRITISH - UNITED STATES ZONE

FREE TERRITORY OF TRIESTE



OFFICIAL GAZETTE

VOLUME III

No. 1 - 11 January 1950

Published by the A. M. G. F. T. T. under the Authority of the Commander
British - United States Forces Free Territory of Trieste.

18074



Pz 314/61

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

British - United States Zone - Free Territory of Trieste

Notice No. 1

MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL IN THE SERVICE OF CRAFTSMEN PAINTERS AND DECORATORS, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS

Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel in the service of craftsmen painters and decorators, not members of category associations the following award:

L O D O :

ARTICOLO 1

A partire dal 1.º dicembre 1949 al personale delle aziende in premessa, sarà dovuto un trattamento economico come previsto nella seguente tabella

- 1) Pittori - Decoratori - verniciatori - tappezzieri in carta L. 66.55 orarie
- 2) Manovali - intendendosi per tali i lavoratori di età non inferiore ai 19 anni che portano e tolgono dal lavoro gli attrezzi e i materiali e che compiono tutti gli altri lavori di fatica inerenti alla attività dell'azienda:

sopra i 20 anni	L. 47.28 orarie
sotto i 20 anni (tra i 19 e i 20)	L. 45.70 orarie

ARTICOLO 2

Dalla stessa data sarà pure corrisposta l'indennità di contingenza nell'ammontare e con le modalità previste per i dipendenti del settore dell'industria.

ARTICOLO 3

L'orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale giornaliero stabilito entro i limiti di cui sopra, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata delle percentuali seguenti:

- a) per le prime quattro ore straordinarie il 25% :
- b) per le successive il 100%.

Nei giorni festivi il lavoro sarà compensato con la maggiorazione del 50% computata sempre sulla paga base.

Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base maggiorata delle percentuali di cui sopra una quota oraria, non maggiorata dell'indennità di contingenza.

ARTICOLO 4

Sarà pure corrisposta ai dipendenti in parola un' indennità stagionale del 10%, computata sulla paga base.

ARTICOLO 5

Ai dipendenti dell'azienda di cui sopra sarà corrisposto l'importo del 19% computato sulla paga base, indennità stagionale e indennità di contingenza a titolo di compenso forfetario per gratifica natalizia, ferie, festività generali e infrasettimanali.

ARTICOLO 6

Per prestazioni fuori del comune di residenza sarà corrisposta l' indennità di trasferta di Lire 400 giornaliere oltre al rimborso delle spese di viaggio e al pagamento delle ore impiegate per raggiungere la località di lavoro.

Se l'attività viene svolta oltre la linea di delimitazione - Obelisco - Opicina, Dazio Barcola, Basovizzana Dazio e Ponte di San Sabba, sarà concessa un' indennità di Lire 100 oltre alle spese di trasporto.

ARTICOLO 7

Il presente lodo decorre dal 1.º dicembre 1949 e verrà a scadere il 31 luglio 1950.

Sarà ammessa una sua revisione in data anteriore alla scadenza, solamente nel caso in cui venisse modificato il trattamento economico attualmente goduto dai dipendenti in premessa disciplinati dal contratto collettivo di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, 24 novembre 1949.

<i>Il Presidente :</i>	Sgd. Walter LEVITUS
<i>I Componenti :</i>	„ Eugenio BERNARDON
	„ Giusto CRISTIANI
	„ Renato CORSI
	„ Vittorio GANT
<i>I Consulenti Tecnici :</i>	„ Egidio FURLAN
	„ Ruggero TIRONI

DEPARTMENT OF LABOR

Approved 20 December 1949

Sgd. E. de PETRIS

Chief, Department of Labor

Dated at Trieste, this 5th day of January 1950.

Dr. Ing. E. de PETRIS
Chief, Department of Labor

Ref. : LD/C/49/41

Notice No. 2

MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL IN THE SERVICE OF FIRMS, RUNNING GARAGE MOTOR-CAR HIRING AND RENTING SERVICES AND GARAGES WITH ANNEXED PARKING AND VARIOUS MOTOR-CAR REPAIR SERVICES, WHICH ARE NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS

Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel in the service of firms, running garage motor-car hiring and renting services and garages with annexed parking and various motor-car repair services, which are not members of category associations, the following award:

L O D O:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

ARTICOLO 1

A partire dal 15 novembre 1949 agli impiegati dipendenti dalle aziende di cui sopra, sarà corrisposto lo stipendio base come sotto indicato:

C A T E G O R I A	Uomini	Donne
<i>1.a categoria</i>	31.500.—	31.500.—
<i>2.a categoria:</i>		
superiore ai 21 anni	21.850.—	18.350.—
inferiore ai 21 anni	17.300.—	14.450.—
<i>3.a categoria: Gruppo A</i>		
superiore ai 21 anni	13.750.—	11.650.—
da 19 a 21 anni	12.250.—	10.300.—
da 18 a 19 anni	10.250.—	8.800.—
da 17 a 18 anni	9.600.—	8.200.—
sotto i 17 anni	8.200.—	7.000.—
<i>3.a categoria: Gruppo B</i>		
superiore ai 21 anni	10.200.—	8.700.—
da 19 a 21 anni	9.100.—	7.620.—
da 18 a 19 anni	7.650.—	6.510.—
da 17 a 18 anni	7.100.—	6.080.—
sotto i 17 anni	6.100.—	5.230.—

ARTICOLO 2

Dalla stessa data sarà pure corrisposta l'indennità di contingenza nella stessa misura in vigore per gli impiegati del settore industriale.

ARTICOLO 3

La durata dell'orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza alcuna maggiorazione.

Agli impiegati ai quali sia consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i limiti normali, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere e 60 settimanali, sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario (stipendio e contingenza divisi per 180).

Restano ferme le condizioni di migliore favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

ARTICOLO 4

L'impiegato non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi d'impedimento.

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'articolo 3.

È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7, salvo per gli impiegati tecnici, che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.

È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi e nella domenica, salvo per gli impiegati per i quali il riposo compensativo cade in altro giorno, per questi ultimi è lavoro festivo quello compiuto nella giornata di riposo compensativo.

È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall'impiegato il quale goda della giornata di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o ha inizio nella stessa.

Per lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto:

1) lavoro straordinario diurno feriale	25%
2) " " notturno	50%
3) " " festivo	65%
4) " " notturno festivo	75%
5) " compiuto nei giorni considerati festivi	50%
6) " notturno compreso in turni avvicendati	15%
7) " " non compreso in turni avvicendati	25%
8) " domenicale con riposo compensativo:	
a) per le ore normali di lavoro	20%
b) per le ore straordinarie	50%

Le suddette percentuali non sono accumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (stipendio e contingenza) per 180.

Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria.

ARTICOLO 5

Gli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) hanno diritto per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per otto bienni della loro carriera.

Tale aliquota è calcolata sul minimo di stipendio mensile della categoria o grado cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1.º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo nel caso di passaggio di categoria.

Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1.º luglio 1930.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio a categoria o grado superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie o gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sarà rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.

ARTICOLO 6

L'azienda corrisponderà in coincidenza con la festività natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile (stipendio e contingenza) percepita normalmente dall'impiegato.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della 13.ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 7

Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:

- a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe);
- b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio — nei limiti della normalità — quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
- c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

ARTICOLO 8

A partire dal 15 novembre 1949, al personale non impiegatizio delle aziende in premessa sarà corrisposta la paga base come segnato nella tabella che segue :

QUALIFICHE	Paga giornaliera	
	per 9 ore	per 10 ore
	Lire	
a) Autista	—	435.—
b) Uomo di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia ai locali, ecc.)	332.—	—
c) Personale custodia	—	342.—
		Paga oraria
d) Collaudatore e complessivista		54.25
e) Operaio specializzato		49.30
f) Operaio qualificato		44.45
g) Operaio comune		41.95
h) Manovale		38.65

Per i lavoratori di età inferiore ai 20 anni e non soggetti all'apprendistato saranno apportate le seguenti riduzioni percentuali :

10% per il lavoratore di età compresa tra 17 e i 20 anni

30% " " " " " " " " " " 16 e i 17 " "

Agli apprendisti spetta :

nel 1° anno di apprendistato il 20%

nel II° " " " " " " " " " " 30%

nel III° " " " " " " " " " " 45%

nel IV° " " " " " " " " " " 60% della paga degli operai qualificati.

ARTICOLO 9

Dalla stessa data sarà pure corrisposta l'indennità di contingenza nella stessa misura in vigore per il personale non impiegatizio del settore industriale.

ARTICOLO 10

La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.

Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extra urbani, considerati tali quelli che comportano l'uscita dell'automezzo fuori della cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte dell'indennità di trasferta — (custodi e custodi di magazzino — portieri — guardiani — fattorini di recapito).

54 ore settimanali e con un massimo di 9 ore giornaliere per il rimanente personale, salvo che per i custodi e portieri con alloggio nello stabilimento e nelle immediate vicinanze, per i quali l'orario potrà essere di 12 ore giornaliere con un massimo di 72 ore settimanali.

L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa o in magazzino, o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoppositività.

Durante le giornate e nelle ore di minore lavoro, il lavoratore ha diritto ad almeno un'ora di libertà non retribuita per la consumazione del pasto.

L'azienda deve fissare il turno di lavoro ed il riposo tra il personale avente le medesime qualità, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.

L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.

Nel caso di lavoro a turno, il personale di turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

ARTICOLO 11

Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.

È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso quello disposto dall'azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'articolo 10.

Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e nelle ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

1) lavoro straordinario diurno feriale	25%
2) „ „ notturno	50%
3) „ „ festivo	65%
4) „ „ notturno festivo	75%
5) „ compiuto nei giorni considerati festivi	50%
6) „ notturno compreso in turni avvicendati	15%
7) „ notturno non compreso in turni avvicendati	25%

Per coloro che effettuassero l'orario normale di 9 ore giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto per la 10.ma ora viene maggiorato del 10%.

All'operaio che presti la propria opera nelle festività infrasettimanali, che non cadano di domenica competerà la retribuzione per le ore lavorate senza maggiorazione festiva.

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa una quota oraria della contingenza vigente al momento della liquidazione di esse.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

S' intende per lavoro notturno quello compreso tra le 22 e le ore 6 del mattino.

Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere, di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purchè la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

ARTICOLO 12

Al personale viaggiante comandato a prestare servizi extra urbani di cui all'articolo 10 e costretto per ragioni di servizio stesso a pernottare o a consumare pasti fuori sede, spetta un' indennità di lire 525 per ogni pasto e di lire 450 per ogni pernottamento, comprensiva della indennità per eventuale lavoro straordinario.

Si considera costretto a consumare i pasti fuori sede il personale viaggiante di cui sopra che risulti in servizio continuativo tra le ore 12 e le ore 14 per il primo pasto, e tra le ore 19 e le ore 21 per il secondo pasto. Si considera costretto a pernottare fuori sede lo stesso personale che risulti in servizio per un qualsiasi periodo di tempo compreso fra le ore 23 e le ore 5, con esclusione però di quel personale che non avendo superato sei ore di servizio continuativo, abbia usufruito dell' indennità relativa al secondo pasto.

L' indennità di trasferta sarà ridotta a Lire 200 quando l'azienda provveda a fornire l'alloggio e i pasti.

Il lavoratore che viene mandato in trasferta ha diritto ad un congruo anticipo dell' indennità per le giornate prevedibili di assenza dalla residenza.

ARTICOLO 13

La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno nella misura di 25 giornate lavorative.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 20 giorni lavorativi si considera, ai fini della corrispondenza dei dodicesimi della gratifica natalizia, come mese intero.

ARTICOLO 14

Saranno concordate tra le parti le seguenti indennità :

- 1) Indennità di uso bicicletta, nel caso in cui il lavoratore usi la propria bicicletta per servizio.
- 2) Indennità di zona malarica, nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in zona riconosciuta tale dalle autorità sanitarie competenti.

- 3) Indennità di alta montagna, nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in località di alta montagna fuori della sua normale sede di lavoro.
- 4) Indennità di lontananza da centri abitati, nel caso in cui la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre tre chilometri, e vi è mancanza di mezzi pubblici di trasporto.

Indennità per maneggio di danaro. — Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note ecc. di importo complessivo superiore a lire 3.000 giornaliera, sarà corrisposta un' indennità nella misura del 3% sul salario base.

Qualora la ditta richieda cauzione a garanzia, questa non potrà superare le lire 1000 e l' interesse relativo andrà a beneficio del lavoratore.

Indennità carico e scarico masserizie. — Ai braccianti adibiti al carico e allo scarico delle masserizie verrà corrisposto un supplemento del 15% sul salario base, per le ore di effettivo lavoro nell'espletamento di tale mansione.

ARTICOLO 15

Il presente lodo decorre dal 15 novembre 1949 e verrà a scadere il 30 aprile 1950.

Nel caso in cui il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto collettivo di categoria, avesse a subire delle modificazioni, sarà giustificata una revisione del lodo anteriore alla scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trieste, 20 ottobre 1949.

<i>Il Presidente :</i>	Sgd. Walter LEVITUS
<i>I Componenti :</i>	„ Alberto CASAMASSIMA
	„ Mario COCCI
	„ Giacomo LEVI
	„ Renato CORSI
<i>I Consulenti tecnici :</i>	„ Nicolò PASE
	„ Ruggero TIRONI

DEPARTMENT OF LABOR
Approved: 16 December 1949

Sgd. E. de PETRIS
Chief, Department of Labor

Dated at TRIESTE, this 5th day of January 1950.

Ref.: LD/C/49/42

Dr. Ing. E. de PETRIS
Chief, Department of Labor

Notice No. 3

MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL EMPLOYED WITH BUSINESS FIRMS IN THE FOOD-STUFF SECTOR, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS

Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel employed with business firms in the food-stuff sector, not members of category associations, the following award:

L O D O :

ARTICOLO 1

A partire dal 1° dicembre 1949 al personale in argomento sarà dovuto un trattamento economico come indicato nelle tabelle seguenti:

1ª) Personale impiegatizio

a) addetti agli uffici	uomini	donne
	mensili	
	Lire	
1) capi di servizi tecnici ed amministrativi, capi contabili, acquirenti indipendenti	30.100	30.100
2) capi ufficio, ispettori alle vendite	23.450	23.450
3) contabili di concetto, corrispondenti indipendenti ed altro personale con analoghe mansioni di concetto	19.550	17.675
4) contabile d'ordine, corrispondenti comuni cassieri, stenodattilografi	14.200	12.785
5) aiuto contabili, fatturisti, scritturali, comptometristi, archivisti, dattilografi, riscuotitori esterni, telefonisti ed altro personale analogo	11.250	9.395
b) Addetti ai negozi e magazzini		
6) gerenti con alle dipendenze oltre 3 venditori o addetti alla cassa, oppure con alle dipendenze oltre 3 venditori, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze oltre 3 magazzinieri o aiuto magazzinieri	19.550	19.550
7) gerenti di negozio con alle dipendenze fino a 3 venditori, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze fino a 3 magazzinieri o aiuto magazzinieri	17.800	16.175
8) commessi di vendita, magazzinieri	14.500	11.785
9) aiuto commessi di vendita, aiuto magazzinieri ed addetti alla cassa di negozio o ai registratori di cassa	11.250	9.395

2ª) Personale non impiegatizio

c) Addetti agli uffici, ai negozi e ai magazzini	settiman.
	Lire
10) addetti alla pulizia degli uffici, uscieri	2.755
10 a) fattorini con mansioni non impiegatizie	2.755
11) fattorini di negozio, portapacchi, uomini di fatica e addetti alla pulizia dei negozi	2.520
12) braccianti di magazzino	2.755

d) <i>Personale ausiliario</i>	settiman.
	Lire
13) operai qualificati (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.)	2.880
14) operai comuni (addetti a lavori di semplice manovalanza, braccianti)	2.520
15) autisti e motocarristi con preparazione tecnica:	
a) per un orario di 8 ore giornaliera	2.880
b) per un orario di 10 ore giornaliera	3.550
16) autisti e motocarristi senza preparazione tecnica:	
a) per un orario di 8 ore giornaliera	2.755
b) per un orario di 10 ore giornaliera	3.390
17) cocchieri e carradori.....	2.995
18) guardiani diurni e notturni	3.360
19) pompieri, custodi, portieri a cui viene fornito l'alloggio	2.880

3°) **Apprendisti**

Gli apprendisti commessi di negozio e gli apprendisti operai qualificati percepiscono:

nel primo anno	il 30%
nel secondo anno	il 45%
nel terzo anno	il 65%
nel quarto anno	l' 85%

della retribuzione, rispettivamente spettante all'aiuto commesso di negozio o all'operaio qualificato.

La durata massima dell'apprendistato è di 4 anni e può iniziarsi in qualsiasi momento, purchè anteriore al compimento del 19° anno di età.

ARTICOLO 2

Il personale femminile non impiegatizio avrà diritto alla retribuzione del corrispondente personale maschile ridotta del 20%.

Il personale minorile (maschile e femminile) non soggetto all'apprendistato percepirà:

se con meno di 16 anni	il 50%
se fra i 16 e i 18 anni	il 65%
se fra i 18 e i 20 anni	l' 80%

della retribuzione spettante al corrispondente personale maschile o femminile superiore ai 20 anni.

ARTICOLO 3

Gli stipendi fissati nella tabella di cui all'articolo 1 per il personale impiegatizio sono considerati stipendi iniziali. Per gli anni di servizio già maturati o da maturarsi, il personale avrà diritto ad 8 scatti biennali, da concedersi rispettivamente all'inizio del 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17° anno di servizio, del seguente ammontare:

a) **Uomini**

per il personale di cui ai numeri 1, 2 dell'articolo 1 L. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5720.

per il personale di cui ai numeri 3, 6 e 7 dell'articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5160,

per il personale di cui ai numeri 4 e 8 dell'articolo 1 L. 625 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5000,

per il personale di cui ai numeri 5 e 9 dell'articolo 1 L. 455 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3640.

b) Donne

per il personale di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1 L. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5720,

per il personale di cui ai numeri 3 e 7 dell'articolo 1 L. 575 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4600,

per il personale di cui al numero 6 dell'articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5160,

per il personale di cui ai numeri 4 e 8 dell'articolo 1 L. 510 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4080,

per il personale di cui ai numeri 5 e 9 dell'articolo 1 L. 375 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3000.

Gli aiuto commessi di vendita hanno diritto a 5 scatti biennali di 455 lire ciascuno (se uomini) e di L. 375 ciascuno (se donne), dopo il conseguimento dei quali e cioè al compimento dell'undicesimo anno di servizio, come aiuto commessi, devono essere promossi commessi con il relativo stipendio base.

I salari fissati nell'articolo 1 per il personale non impiegatizio sono da considerarsi iniziali; per l'anzianità maturata o da maturarsi il personale avrà il diritto a tre scatti quinquennali pari al 2% del salario base da concedere rispettivamente all'inizio del 6°, 11° e 16° anno di servizio.

ARTICOLO 4

Il personale impiegatizio promosso ad una categoria superiore che percepisce all'atto delle promozioni uno stipendio superiore allo stipendio iniziale della nuova categoria, percepirà lo stipendio immediatamente superiore nella nuova categoria allo stipendio finora percepito, con la assegnazione della conseguente anzianità convenzionale.

ARTICOLO 5

Gli operai ai quali viene affidata dal dirigente dell'azienda o da un suo incaricato la sorveglianza e la guida di una squadra di lavoratori del proprio gruppo, percepiscono una percentuale del 10% di aumento sul salario loro spettante.

Al personale adibito a lavori particolarmente pesanti ed a lavori durante i quali sia sottoposto ad agenti dannosi p. e. fumo, fuliggine, cenere infuocata, acidi corrosivi, gas, polvere, umidità, temperature elevate o basse, verrà corrisposto, soltanto per la durata dei lavori stessi, un supplemento fino al 25% del salario base.

ARTICOLO 6

L'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere e 48 settimanali per la categoria di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15a, 16b dell'articolo 1 del presente contratto ;

in dieci ore giornaliere e 60 settimanali per il personale di cui ai numeri 10, 10a, 15b, 16b, 17 e 18 dell'articolo 1 del presente lodo ;

in dodici ore giornaliere e 72 settimanali per il personale di cui al numero 19.

Il lavoro straordinario intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale di lavoro giornaliero, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata del

25% per le prime due ore,

50% per le successive due ore,

75% per le successive.

Il lavoro nei giorni festivi verrà compensato con una maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno, intendendosi come tale quello prestato fra le ore 22 e le 6, con il 20%. Il lavoro notturno in regolari turni periodici con il 10%.

Nel caso che il lavoro straordinario venga prestato in giorni festivi o in ore notturne, si applica la percentuale per il lavoro straordinario, festivo o notturno, scegliendo fra le tre la maggiore.

ARTICOLO 7

In corrispondenza della vigilia di Natale le ditte corrisponderanno una gratifica natalizia che sarà di una mensilità globale per gli impiegati e di 25 giornate di salario e di indennità di contingenza per il personale non impiegatizio.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi di servizio prestato nell'anno presso l'azienda ; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computeranno come mese intero.

ARTICOLO 8

A partire dal 1° dicembre 1949 ai dipendenti cui il presente lodo si riferisce sarà pure corrisposta l'indennità di contingenza nella misura e nella forma stabilita per le aziende commerciali in genere.

ARTICOLO 9

Il presente lodo decorrerà dal 1° dicembre 1949 e verrà a scadere il 30 giugno 1950. Sarà ammessa una sua revisione anteriore alla scadenza solamente nel caso in cui il trat-

tamento economico in vigore in base ai contratti di lavoro concernenti il settore commerciale, avesse a subire delle modificazioni.

Trieste, 17 novembre 1949.

Letto, confermato e sottoscritto.

<i>Il Presidente :</i>	Sgd. Walter LEVITUS
<i>I Componenti :</i>	„ Pietro BEVILACQUA
	„ Mario SCHERGNA
	„ Renato CORSI
	„ Deodato DECOLLE
<i>I Consulenti tecnici :</i>	„ Ruggero TIRONI
	„ Giovanni POLI

DEPARTMENT OF LABOR

Approved 23 December 1949

Sgd. E. de PETRIS

Chief, Department of Labor

Dated at Trieste, this 5th day of January 1950.

Dr. Ing. E. de PETRIS
Chief, Department of Labor

Ref. : LD/C/49/43

Notice No. 4

MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL EMPLOYED WITH BUSINESS FIRMS PERTAINING TO THE CLOTHING SECTOR AND GENERAL GOODS, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS

Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel employed with business firms pertaining to the clothing sector and general goods not members of category associations, the following award :

L O D O :

ARTICOLO 1

A partire dal 1° dicembre 1949 al personale delle aziende di cui in premessa sarà dovuto un trattamento economico come indicato nelle tabelle seguenti :

1°) **Personale Impiegatizio**

	Uomini	Donne
	Mensili Lire	
a) <i>Addetti agli Uffici:</i>		
1) Capi servizio tecnico ed amministrativo, capi ufficio e capi contabili	30.100	30.100
2) Contabili di concetto, corrispondenti indipendenti, cassieri principali ed altro personale con mansioni di concetto	19.550	17.675
3) Contabili d'ordine, corrispondenti comuni, cassieri comuni, stenodattilografi ed altro personale con analoghe mansioni	14.200	12.785
4) Aiuto contabili, fatturisti, comptometristi, archivisti, dattilografi, riscuotitori esterni, telefonisti ed altro personale con mansioni analoghe	11.250	9.395
b) <i>Addetti ai magazzini:</i>		
5) Direttore responsabile delle organizzazioni di vendita nelle aziende e nelle filiali più importanti (quando non rientrano nella qualifica di dirigenti di azienda) gerente di filiali con sede centrale fuori della zona	30.100	30.100
6) a - Gerenti di negozio con alle dipendenze oltre tre venditori o addetti alla cassa, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze oltre tre magazzinieri o aiuto magazzinieri, vetrinisti di 1.a categoria tecnicamente indipendenti o con aiuto vetrinisti alle loro dipendenze	19.550	17.675
6) b - Gerente di negozio con alle dipendenze sino a tre venditori o addetti alla cassa, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze sino a tre magazzinieri, capi reparto con alle dipendenze oltre tre venditori, vetrinisti di 2.a categoria ...	17.800	16.175
6) c - Capi reparto con alle dipendenze sino a tre venditori, controllori disciplinari	17.100	15.475
7) Commessi di vendita, magazzinieri cassieri di negozio con responsabilità di cassa, impaccatori avvolgitori con responsabilità di controllo o con altri impaccatori o avvolgitori alle loro dipendenze	14.200	11.785
8) Aiuto commessi di vendita, aiuto magazzinieri, addetti alla cassa di negozio, ai registratori di cassa, aiuto vetrinisti, indossatrici	11.250	9.395

2°) **Personale non impiegatizio**

	Uomini	Donne
	Settimanale Lire	
c) <i>Addetti agli Uffici, ai negozi e ai magazzini:</i>		
9) Assortitori di legnami, imballatori di mobili, vetro e ceramica ed altri articoli che richiedano speciale competenza, controllori, operai di magazzino con conoscenza delle merci, confezionatori di canestri e corone nei negozi di fiori.....	2.880	2.393
10) Uscieri, portapacchi e addetti alla pulizia	2.755	2.290
10) a - Fattorini con mansioni non impiegatizie	2.755	2.290
11) Marcatori, impaccatori, avvolgitori e uomini di fatica	2.520	2.098

	Uomini	Donne
	Settimanale	
d) <i>Personale ausiliario</i>	Lire	
12) Operai qualificati (meccanici, falegnami, muratori elettricisti, pittori)	2.880	2.393
13) Operai comuni	2.520	2.098
14) Autisti, motocarristi con preparazione tecnica :		
a) per un orario di 8 ore giornaliero	2.880	—
b) per un orario di 10 ore giornaliero	3.550	—
15) Autisti e motocarristi senza preparazione tecnica :		
a) per un orario di 8 ore giornaliero	2.755	—
b) per un orario di 10 ore giornaliero	3.390	—
16) Cocchieri e carradori	2.995	—
17) Guardiani diurni e notturni	3.360	—
18) Pompieri, custodi e portieri a cui viene fornito l'alloggio	2.880	2.393

3°) **Apprendisti**

La durata massima dell'apprendistato è di tre anni e l'apprendistato stesso può iniziarsi in qualsiasi momento purchè in data anteriore al compimento del 19° anno di età.

Gli apprendisti commessi di negozio, vetrinisti ed operai qualificati percepiscono :

Nel I anno il 30%
nel II anno il 45%
nel III anno il 60%

della retribuzione spettante all'aiuto commesso di negozio aiuto vetrinista e all'operaio qualificato.

ARTICOLO 2

Il personale femminile non impiegatizio riceve la retribuzione prevista per il corrispondente personale maschile ridotta del 18%.

Il personale minorile, maschile e femminile, non soggetto all'apprendistato percepirà :

se con meno di 16 anni il 50%
se tra i 16 e i 18 anni il 65%
se tra i 18 e i 20 anni l' 80%

delle retribuzioni spettanti al corrispondente personale (maschile e femminile) di età maggiore degli anni 20.

ARTICOLO 3

Gli stipendi fissati dalla tabella di cui all'articolo 1 per il personale impiegatizio, sono considerati stipendi iniziali.

Per gli anni di servizio già maturati o da maturarsi, il personale avrà diritto ad otto scatti biennali da concedersi rispettivamente all'inizio del III^o, V^o, VII^o, IX^o, XI^o, XIII^o, XV^o e XVII^o anno di servizio, del seguente ammontare:

a) Uomini

— per il personale di cui ai N.ri 1 e 5 dell'articolo 1 L. 715 per ciascun scatto, per un ammontare complessivo di L. 5.720.—,

— per il personale di cui ai N.ri 2, 6 a), 6 b), 6 c), dell'articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.160.—,

— per il personale di cui ai N.ri 3 e 7 dell'articolo 1 L. 625 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.000.—,

— per il personale di cui ai N.ri 4 e 8 dell'articolo 1 L. 455 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3.640.—.

b) Donne

— per il personale di cui ai N.ri 1 e 5 dell'articolo 1 L. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.720.—,

— per il personale di cui ai N.ri 2, 6 a), 6 b), 6 c) dello articolo 1 L. 575 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4.600.—,

— per il personale di cui ai N.ri 3 e 7 dell'articolo 1 L. 510 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4.080.—,

— per il personale di cui ai N.ri 4 e 8 dell'articolo 1 L. 375 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3.000.—,

— Gli aiuti commessi di vendita hanno diritto a cinque scatti biennali di L. 455 ciascuno (se uomini) e di L. 375 ciascuno (se donne) dopo il conseguimento dei quali, e cioè al compimento dell' 11^o anno di servizio come aiuto commesso devono essere promossi commessi con il relativo stipendio base.

I salari fissati nell'articolo 1 per il personale non impiegatizio sono salari iniziali.

Per gli anni di servizio maturati o da maturarsi, il personale stesso avrà diritto a tre scatti quinquennali pari al 2% del salario base da concedersi rispettivamente all'inizio del 6^o, 11^o, 16^o anno di servizio.

ARTICOLO 4

Il personale impiegatizio promosso nella categoria superiore che percepisca all'atto della promozione uno stipendio superiore allo stipendio iniziale della nuova categoria percepirà lo stipendio immediatamente superiore nella nuova categoria, allo stipendio finora percepito, con l'assegnazione della conseguente anzianità convenzionale.

ARTICOLO 5

Il personale di vendita nei negozi qualora sia adibito alla preparazione delle vetrine, percepirà un supplemento del 20% sulla paga base spettantegli.

Gli operai ai quali viene affidata dal dirigente dell'azienda o da un suo incaricato la sorveglianza e la guida nella squadra dei lavoratori del proprio gruppo, percepiscono una percentuale del 10% di aumento del salario loro spettante.

Al personale adibito a lavori particolarmente pesanti o a lavori durante i quali sia sottoposto ad agenti dannosi come per esempio, fumo, fuliggine, cenere infuocata, acidi corrosivi, gas, polvere, umidità, temperature elevate o basse, verrà corrisposto soltanto per la durata dei lavori stessi, un supplemento fino al 25% del salario base.

ARTICOLO 6

L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 48 settimanali per le categorie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 b, 6 c, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a, 15 a, e 19 dell'articolo 1 del presente contratto.

In ore 9 giornaliere e 54 settimanali per il personale di cui ai numeri 10 e 10 a.

In ore 10 giornaliere e 60 settimanali per il personale di cui ai numeri 14 b, 15 b e 16.

In ore 12 giornaliere e 72 settimanali per il personale di cui ai numeri 17 e 18.

Ad eccezione di quanto più sopra esposto i direttori ed i gerenti di negozio che ordinariamente non partecipino alla vendita, hanno un orario massimo di 9 ore giornaliere e 54 settimanali.

Per i fattorini di negozio l'orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale di lavoro giornaliero come sopra stabilito, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata del 25% per le prime due ore, 50% per le successive tre ore e 75% per le ulteriori.

Il lavoro nei giorni festivi verrà compensato con la maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno, come tale intendesi quello prestato tra le ore 22 e le ore 6, il 20%, il lavoro notturno in regolari turni periodici con il 10%. Nel caso di lavoro straordinario prestato in giorni festivi e in ore notturne viene applicata la percentuale per lavoro straordinario festivo notturno, scegliendo fra le tre la maggiore.

ARTICOLO 7

In coincidenza con la festività natalizia le aziende corrisponderanno una gratifica natalizia che sarà di una mensilità globale per gli impiegati e di 25 giornate di salario e di contingenza per il personale non impiegatizio.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi di servizio prestati nell'anno presso l'azienda; le frazioni di mese superiori a quindici giorni, saranno computate come mense intero.

ARTICOLO 8

A partire dal 1° dicembre del 1949 ai dipendenti cui il presente lodo si riferisce, sarà pure corrisposta l'indennità di contingenza nella misura e nelle forme stabilite per le aziende commerciali in genere.

ARTICOLO 9

Il presente lodo decorrerà dal 1° dicembre 1949 e verrà a scadere il 30 giugno 1950.

Sarà ammessa una sua revisione anteriore alla scadenza solamente nel caso in cui il trattamento economico in vigore in base ai contratti di lavoro concernenti il settore commerciale, avesse a subire delle modificazioni.

Trieste, 24 novembre 1949.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente :

Sgd. Walter LEVITUS

I Componenti :

„ Nicolò PASE

„ Ferruccio ROBERTI

„ Renato CORSI

„ Deodato DECOLLE

I Consulenti Tecnici :

„ Giovanni D' ELIA

„ Giovanni POLI

DEPARTMENT OF LABOR

Approved on 27 December 1949

Sgd. : Dott. Ing. E. de PETRIS

Chief, Department of Labor

Dated at Trieste, this 7th day of January 1950.

Dr. Ing. E. de PETRIS

Chief Department of Labor

Ref. : LD/C/50/1

CONTENTS

Notice

	Page
No. 1 Minimum wage for personnel in the service of craftsmen painters and decorators, not members of category associations	3
No. 2 Minimum wage for personnel in the service of firms, running garage, motor-car hiring and renting services and garages with annexed parking and various motor-car repair services, which are not members of category associations	5
No. 3 Minimum wage for personnel employed with business firms in the food-stuff sector, not members of category associations	12
No. 4 Minimum wage for personnel employed with business firms pertaining to the clothing sector and general goods, not members of category associations..	16